



# CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

Via Frichieri, 13

C.A.P. 10041

[www.comune.carignano.to.it](http://www.comune.carignano.to.it)  
[protocollo@cert.comune.carignano.to.it](mailto:protocollo@cert.comune.carignano.to.it)

## ORDINANZA

<b>Numero</b> <b>35</b>	<b>SALDI ESTIVI ANNO 2021. DEFINIZIONE DATA DI INIZIO.</b>
<b>Data</b> <b>24/06/2021</b>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 15 del D.Lgs. 31/03/1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al commercio, a norma dell'art.4, comma 4 della Legge 15/03/1997 n.59", recante la disciplina delle "Vendite Straordinarie";

Considerato che l'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n.28/1999, come sostituito dall'art.6 della L.R. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione, mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite a partire da tali date, per un massimo di otto settimane, anche non consecutive, per ciascun periodo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.3-8048 del 12/12/2018 la quale, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, stabilisce:

- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- durata dei saldi: otto settimane anche non continuative, a partire dalla data di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale.

Dato atto che con nota prot. n.608 del 3 giugno 2021 la Regione Piemonte - Assessorato Cultura, Turismo e Commercio, in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24.03.2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12dicembre 2018, ha comunicato la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo con decorrenza dal 3 luglio 2021, per la durata di 8 settimane a partire da tale data;

Sentita in merito la locale Associazione di categoria ASCOM;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

### DISPONE

**le vendite di fine stagione o saldi estivi per l'anno 2021 sono regolate come segue:**

**dal 3 luglio 2021 al 28 agosto 2021**

Gli esercenti che intendono effettuare la vendita di fine stagione devono renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento come sopra individuato, utilizzando l'allegata modulistica.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206.

Ai sensi dell'art.15 comma 5 del D. Lgs. 114/1998, lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Le merci offerte in saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Ai sensi dell'art.14 bis della L.R. n.28/1999, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto.

Ai sensi dell'art.15 comma 3 della L.R. n.28/1999 e s.m.i “nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite dall'art. 22 del D.Lgs. n.114/1998.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Dalla Residenza Municipale, 24/06/2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
IL VICE COMANDANTE  
Commissario LO GIUDICE ROBERTO  
(firmato digitalmente)

CR/